

PROVVEDIMENTO N. 2938 DEL 31 OTTOBRE 2011**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N. 6 DEL 20 OTTOBRE 2006
CONCERNENTE LA PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
NEI CONFRONTI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E DEI PERITI ASSICURATIVI E
LE NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA.****L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE
COLLETTIVO**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private ed, in particolare, l'articolo 331 che disciplina la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia;

RITENUTA la necessità di modificare il Regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006, in modo da assicurare che le deliberazioni del Collegio di garanzia siano adottate sempre alla presenza di tre componenti;

VISTA la delibera del Consiglio assunta nella riunione del 13 ottobre 2011;

ADOTTA
il seguente Provvedimento:

Art. 1
(Modifiche al Regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006)

1. All'articolo 9 (Conclusione del procedimento) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è sostituito come segue: *“Il Collegio delibera in seduta riservata. In caso di assenza o di altro impedimento temporaneo di un componente, ciascuna Sezione può validamente operare con la presenza, in qualità di supplente, di uno dei componenti esperti in materia assicurativa di un'altra Sezione. Se l'assenza o il temporaneo impedimento riguardano il Presidente della Sezione, questi è sostituito dal Presidente di un'altra Sezione”.*

Art. 2
(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'ISVAP.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)